

Riforma fiscale

I contenuti della delega

Le sintesi del Sole



Interventi sulle percentuali

Dalla nuova Irpef, e relative addizionali, all'Ires, dall'Iva agli immobili le modifiche puntano sulle aliquote —p.18, 19 e 20



Taglio al cuneo. Gli interventi di riduzione della pressione fiscale delineati dal Ddl delega saranno preceduti da un intervento sul cuneo fiscale in manovra

La corsa verso il nuovo fisco parte dal taglio alle tasse sul lavoro

Il punto. L'esame della legge delega approvata dal governo inizierà la prossima settimana in commissione Finanze alla Camera. La prima attuazione attesa in manovra con l'intervento sul cuneo fiscale, sul Catasto niente effetti fino al 2026

Marco Mobili
Gianni Trovati

La discussione sulla riforma fiscale inizia ora. «Questa non è l'ultima parola sul fisco», ha spiegato il presidente del consiglio Mario Draghi subito dopo il consiglio dei ministri che ha approvato la delega. Ma l'entrata del vivo delle decisioni chiave non potrà attendere molto.

Il viaggio parlamentare della delega punta a essere una corsa, che inizierà la prossima settimana dalla commissione Finanze della Camera. Lo impone il calendario, che chiede alla delega di farsi largo nella sessione di bilancio e arrivare al traguardo del via libera finale per due ragioni. Entrambe forti.

La prima è il programma concordato con la Commissione europea nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedeva la presentazione della legge entro il 31 luglio e ha quindi già visto un primo ritardo. Quella del fisco è una delle riforme «di accompagnamento» del Pnrr, e non rientra quindi nel novero di quelle «abilitanti», cioè giudicate indispensabili per l'attuazione del Piano. Ma al di là degli aspetti formali è stato lo stesso Draghi a sottolineare a più riprese il valore politico della «credibilità» che si ottiene «rispettando gli impegni presi». Una lunga stasi in Parlamento, insomma, non è prevista.

Ma c'è una ragione ancora più sostanziale a premere per i tempi brevi. La delega dà al governo 18 mesi di tempo per l'approvazione

dei decreti attuativi. Ma fra 18 mesi scade anche la legislatura. Per cui ogni settimana in più assorbita dall'esame parlamentare della legge è una settimana in meno per l'iter dei decreti attuativi, chiamati a tradurre in norme effettive i principi fissati dalla delega. Anche per loro sono previste tappe forzate, con 30 giorni di tempo per l'esame nelle commissioni con la possibilità di 20 giorni aggiuntivi su richiesta quando «ciò si renda necessario per la complessità della materia» o per la presenza contemporanea di più decreti attuativi.

L'esigenza di andare veloci quindi è chiara. Ma è meno scontato il fatto che ci si riesca perché il fisco è terreno politicamente esplosivo, e l'incendiaria polemica iniziale sul Catasto non appare esattamente il viatico per un cammino liscio nonostante le 61 audizioni già svolte in sei mesi dalle commissioni Finanze di Camera e Senato per la definizione del documento d'indirizzo approvato il 30 giugno e largamente ripreso nella delega.

Pur con queste premesse, è già possibile però abbozzare a grandi linee un percorso plausibile per l'attuazione, che resta ovviamente l'aspetto più importante per i cittadini al netto del confronto politico-parlamentare.

La primissima fila è occupata dal taglio al cuneo fiscale, che è anche il cuore strategico della riforma e rappresenta il problema più diffusamente sentito dai cittadini. La questione, ricorda data dal ministro dell'Economia Daniele

LA MAPPA DEGLI INTERVENTI

Addio micro-tasse e spazio ai Codici: la promessa della semplificazione

Una maggiore certezza del diritto passa anche da una razionalizzazione delle norme tributarie. Tra gli obiettivi del Ddl delega fiscale, c'è anche una codificazione della normativa fiscale. Un'operazione finalizzata non solo a semplificare e razionalizzare il quadro normativo, ma anche a garantire certezza nell'applicazione delle norme e coerenza dell'impianto impositivo. Ma il target è addirittura più alto: assicurare che il sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente. Dopo aver approvato i decreti delegati, il Governo dovrà, tra l'altro, riorganizzare le norme per settori omogenei, semplificarne il linguaggio e la comprensione, coordinare le disposizioni legislative in vigore, anche di recepimento e attuazione delle regole Ue, ma anche assicurare l'unicità e la semplicità della disciplina relativa a ogni singolo settore. La codificazione sarà un processo di medio-lungo periodo, anche considerando che i decreti legislativi dovranno essere adottati entro 12 mesi dai decreti legislativi correttivi. In

un'ottica di più breve termine, il Ddl delega prevede due target specifici per razionalizzare e semplificare il sistema tributario: 1) intervenire sugli adempimenti a carico dei contribuenti per ridurre i costi connessi, quelli di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; 2) eliminazione di «micro-tributi» per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di entrate trascurabili per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dell'attuazione della delega stessa. Si punta, quindi, a stralciare le microtasse nell'ordinamento tributario, ad esempio ci sono quelle sulla laurea e i canoni sull'acqua. Come sottolineato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, «già eliminando una serie di balzelli avremmo una vita più semplice noi in Agenzia e soprattutto i contribuenti che devono fare una corsa a ostacoli, poi bisogna rendere più semplici anche le altre imposte».

—Giovanni Parente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco ancora nei giorni scorsi, è la pressione sul lavoro che in Italia è cinque punti più alto della media Ue. Il novero degli interventi possibili è ampio, ma è soprattutto probabile che alcuni vedranno la luce già nella legge di bilancio attesa entro fine mese.

A disposizione ci sono due miliardi, che secondo le ipotesi tecniche di queste settimane potrebbero essere utilizzati per cancellare il Cuaf, il contributo Cassa unica assegni famigliari a carico di aziende e datori di lavoro in genere (anche nel caso di colf e badanti). Ma le ambizioni sono più alte, e puntano a sfruttare per il fisco una quota consistente dei 22 miliardi di margini riservati alla manovra dall'effetto-Pil per il 2022. In gioco c'è un intervento sull'Irpef, per esempio con una riduzione della terza aliquota del 38%, ma anche il superamento dell'Irap nella fusione con l'Ires, che cancellerebbe i tre miliardi oggi pagati di imposta regionale dai soggetti non Ires.

Se il cuneo è il primo anello della catena, il Catasto sarà sicuramente l'ultimo. Perché in quel caso il decreto attuativo segnerà solo la mossa di avvio di un lavoro che mira ad attualizzare rendite e valori nel corso di cinque anni. L'obiettivo dichiarato è conoscitivo-statistico, per misurare le sperequazioni delle rendite attuali senza però incidere sulle tasse. In sintesi: la polemica è oggi, ma i primi eventuali effetti concreti sarebbero da definire dal 2026 in poi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il calendario della riforma

1
IL DISEGNO DI LEGGE
L'approdo alle Camere
Dopo i via libera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre il Disegno di legge delega è ora all'esame della Ragioneria generale dello Stato per poi essere inviato al Presidente della Repubblica che ne autorizza la presentazione alle Camere. Passaggio questo non ancora compiuto al momento della chiusura di questo e speciale e atteso per la prossima settimana.

2
ESAME IN PARLAMENTO
Si parte da Montecitorio
Il Governo avrebbe scelto di avviare l'esame di merito della proposta di legge delega dalla Commissione Finanze della Camera. L'obiettivo resta comunque quello fissato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che indica nel 31 dicembre il termine per il via libera del Parlamento.

3
I DECRETI ATTUATIVI
La super commissione
In occasione della presentazione del Pnrr alle Camere, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, annunciò che per la definizione dei decreti attuativi il Governo avrebbe nominato una commissione di esperti. I decreti attuativi una volta definiti saranno approvati in prima lettura da Palazzo Chigi per poi inviarli alle Camere per il parere delle commissioni Finanze di Camera e Senato.

4
I PARERI IN PARLAMENTO
Decreti entro 18 mesi
Gli schemi dei decreti legislativi, accompagnati dalla relazione tecnica, devono essere emanati entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge delega. I testi sono trasmessi alle Camere per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno essere resi entro 30 giorni dalla data di invio. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo se non vuole conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Commissioni con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione.

Riforma fiscale I redditi delle persone fisiche

6,26%
Dipendenti

Sul reddito di 16mila euro
L'aliquota media per i dipendenti è 6,26%, per i pensionati 15,35% e per gli autonomi 17,89%

1,23%
L'addizionale/1

Nelle regioni
L'addizionale regionale ha aliquota di base dell'1,23% che può aumentare fino al 3,33%

0,8%
L'addizionale/2

Nei Comuni
L'addizionale comunale non ha aliquota base, ma un limite massimo dello 0,8%

11 punti
Il divario

Terzo scaglione
Per chi accede alla fascia di reddito 28-55mila euro l'aliquota passa dal 27 al 38%

Irpef, si studia la riduzione delle aliquote medie effettive

Personae fisiche. Interventi anche per limitare le variazioni eccessive delle aliquote marginali. Attenzione a giovani e secondi percettori di reddito

Andrea Dilli

Il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri del 5 ottobre, dedica l'articolo 3 alla riforma dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Proprio sugli indirizzi di riforma dell'Irpef, l'impostazione data dal Governo, seppure in maniera vaga, riflette molte delle indicazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario condotta dalle commissioni Finanze di Camera e Senato.

Il percorso individuato dalla delega, infatti, contempla la progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale, prevedendo che rimangano generalmente assoggettati all'attuale progressività soltanto i redditi da lavoro, a fronte dell'applicazione di una aliquota proporzionale di tassazione alle altre tipologie reddituali. In particolare, viene precisato che oltre ai redditi derivanti dall'impiego del capitale (anche nel mercato immobiliare), saranno sottoposti all'aliquota proporzionale di tassazione anche quelli generati «dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo

Tra le indicazioni della delega anche l'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio

condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società».

In merito a quest'ultimo proposito, occorrerà verificarne le concrete modalità di attuazione, considerando la difficoltà di distinguere redditi di capitale e redditi di lavoro quando vengono generati congiuntamente nell'ambito della medesima attività.

Sarà pertanto necessario attendere i decreti legislativi delegati per comprendere se tale questione verrà risolta attraverso la reintroduzione del regime opzionale Iri - imposta disciplinata dalla legge di bilancio 2017, abrogata prima della sua effettiva entrata in funzione e più volte richiamata nello stesso documento delle commissioni parlamentari - ovvero mediante l'implementazione di un nuovo modello.

Per quanto riguarda l'Irpef, il disegno di legge delega, richiamando il rispetto del principio di progressività, fissa quattro linee di intervento:

- la diminuzione delle aliquote medie effettive, al fine di incentivare offerta e partecipazione al mercato del lavoro, attività imprenditoriale ed emersione di redditi imponibili;
- la riduzione delle variazioni eccessive delle aliquote marginali;
- una particolare attenzione ai giovani;
- il riordino delle deduzioni e delle detrazioni.

A ben vedere, si tratta dei princi-

pali temi toccati dagli addetti ai lavori che in questi ultimi mesi si sono cimentati con la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, evidenziando - quasi unanimemente - che le principali criticità dell'Irpef risiedono nell'alterazione dell'equità orizzontale del modello e nell'andamento irregolare delle aliquote marginali.

L'obiettivo di ridurre le aliquote medie effettive e di armonizzare le aliquote marginali, tuttavia, potrebbe essere raggiunto senza ripristinare l'equità orizzontale dell'imposta - attualmente inquinata tanto dalla traslazione di alcune tipologie di reddito dall'Irpef ai cosiddetti "regimi sostitutivi" come dal varo di bonus e detrazioni non omogenee.

A ben vedere, infatti, nel disegno di legge delega non vi è alcun riferimento diretto né a una eventuale revisione del regime forfettario né a un possibile assorbimento dei bonus dettati a favore dei lavoratori dipendenti, anche se risulta difficile immaginare un intervento di riduzione delle aliquote marginali senza agire su bonus e detrazioni.

Come, analogamente, occorrerà verificare la pratica declinazione della finalità di tagliare le aliquote medie effettive, considerando che - ad esempio - a 16mila euro di reddito, attualmente, l'aliquota media è pari al 6,26% per i lavoratori dipendenti, al 15,35% per i pensionati e al 17,89% per i lavoratori autonomi.

In tal senso, il mero taglio dell'aliquota del terzo scaglione Irpef, ipotizzato da molti addetti ai lavori, potrebbe non essere sufficiente a perfezionare gli obiettivi fissati dalla delega.

Sarà parimenti interessante verificare le concrete modalità con cui verranno declinati i propositi di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e dei secondi percettori di reddito all'interno del nucleo familiare. Se per i primi potrebbe essere prevista una specifica detrazione sui redditi di lavoro (dipendente o autonomo) prodotti, il tema del secondo percettore di reddito - oggi disincentivato dalla detrazione per coniuge a carico - potrebbe essere risolto utilizzando la soluzione adottata nel documento delle commissioni parlamentari, ovvero introducendo una tassazione temporanea agevolata di ammontare «congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico».

L'ultimo tassello fissato dal disegno di legge afferisce all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, e quindi dei redditi di natura finanziaria, con la finalità di limitare le possibilità di elusione dell'imposta. La formulazione della delega - anche in questo caso - alquanto generica - potrebbe fare pensare al lodevole intento di superare l'estrema frammentazione degli attuali regimi impositivi, virando verso un modello unitario che includerebbe anche i titoli di Stato.



Le premesse. Nell'attuazione della riforma Irpef sarà destinato particolare riguardo ai giovani e ai secondi percettori di reddito

Addizionali regionali e comunali, manovrabilità entro limiti statali

Sovraimposte

Luigi Lovecchio

Trasformazione delle addizionali regionali e comunali all'Irpef in sovraimposte con tendenziale invarianza di gettito per gli enti locali. Le aliquote di base dei nuovi tributi saranno inoltre manovrabili da comuni e regioni entro i limiti stabiliti dalle norme statali. E infine, revisione della quota Imu sui fabbricati di categoria D.

L'articolo 8 del Ddl delega si occupa anche dei prelievi correlati all'Irpef, destinati ai diversi livelli di governo. A ben vedere, non è chiaro quale sia il nuovo modello che ha in mente il legislatore, poiché, stando alle regole "classiche", le attuali addizionali sono già in realtà delle sovraimposte.

In proposito, si ricorda che, a legislazione vigente, le addizionali comunali e regionali si calcolano sulla stessa base imponibile Irpef (il reddi-

to complessivo al netto degli oneri deducibili). In particolare, l'addizionale regionale ha aliquota di base pari all'1,23% che può essere aumentata fino al 3,33%. L'addizionale comunale non ha aliquota base, ma un limite massimo dello 0,8%. Entrambe possono essere azzerate dagli enti impositori. Sulla struttura di legge si possono inserire numerose variabili locali che vanno da soglie di reddito di esenzione, alla graduazione in funzione degli scaglioni Irpef di reddito fino a una variegata tipologia di agevolazioni.

Ora, secondo l'impostazione tradizionale, una aliquota che si applica sulla medesima base imponibile di un'altra imposta principale si definisce come sovraimposta. Al contrario, una maggiorazione dell'aliquota dell'imposta principale si dovrebbe considerare una sovraimposta. Stante ta-

Annunciata la revisione della riserva di gettito dell'Imu sugli immobili di categoria catastale D

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deduzioni e detrazioni da sfoltire Necessario un fisco per obiettivi

Tax expenditures

Gabriele Sepio

Riduzione graduale delle aliquote Irpef e riordino delle deduzioni e detrazioni per le persone fisiche: questi i criteri direttivi fissati dal Consiglio dei ministri per l'avvio della riforma fiscale. Si tratta, a ben vedere, di linee programmatiche "a maglie larghe" che dovrebbero consentire di rivedere il sistema di imposizione personale sui redditi.

Due i principi costituzionali richiamati dalla legge delega e che, su tutti, dovrebbero ispirare l'intervento riformatore: eguaglianza e progressività. Entrambi messi a dura prova dalla incessante proliferazione di detrazioni, deduzioni, crediti d'imposta e bonus di vario tipo che oggi condizionano il carico fiscale effettivo che grava sulle persone fisiche.

Proprio per attenuare quest'ultimo fattore la delega propone una riduzione delle aliquote medie tenendo conto della necessità di incentivare la partecipazione al mercato del lavoro, favorendo l'accesso dei giovani e dei «secondi percettori di reddito» con particolare attenzione alle donne. Altro obiettivo dichiarato dalla delega è la riduzione delle variazioni eccessive delle aliquote marginali. Obiettivo principale sarà il "salto" di 11 punti percentuali (dal 27 al 38%) attualmente previsto per chi accede al terzo scaglione di reddito (28-55 mila euro) con l'auspicio che l'intervento non si riduca in un semplice abbattimento "estetico" dell'aliquota. Difficile, tuttavia, immaginare una vera revisione del sistema senza passare per una razionalizzazione delle detrazioni e deduzioni oggi esistenti.

Un criterio di fondo potrebbe essere rappresentato dal *family act* che, pur non trovando alcun riscontro nella legge delega, ha, di fatto, già assorbito una parte del fram-

mentario sistema di sostegno al reddito familiare, sostituendo gradualmente i benefici attuali (ad esempio detrazioni Irpef per figli a carico, assegni al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti). Nell'ottica di snellire il quadro attuale occorrerà partire dalla distinzione tra agevolazioni fiscali che assumono carattere strutturale ai fini del tributo (ad esempio spese sanitarie) e quelle che invece, secondo l'approccio della Commissione europea, sono considerate «spese fiscali», in quanto deviazione dalla norma. Entrambe voci che consentono di personalizzare il carico impositivo e che in un'ottica riformatrice è giunto il tempo di ripensare.

La delega prevede un potere di manovra da parte dei comuni e delle regioni, seppure entro limiti circoscritti dalla legislazione di riferimento. Non è dato sapere se tale potere riguarderà solo le aliquote o anche eventuali agevolazioni. Si stabilisce inoltre la parità di gettito attesa dalla riforma.

Nella stessa disposizione si annuncia anche la revisione della riserva di gettito relativa all'Imu sugli immobili di categoria catastale D. Al riguardo, si ricorda che su tali fabbricati una quota pari allo 0,76% è destinata allo Stato ed è pagata con appositi codici tributo. Anche in questo caso, la revisione deve avvenire senza oneri aggiuntivi per lo Stato, operando quindi sul sistema dei trasferimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure in sintesi

1 TASSAZIONE DIVERSA Il sistema duale
La revisione dell'Irpef avverrà in un contesto più ampio che punta a un sistema duale. In questo senso si era espresso anche il documento conclusivo delle commissioni Finanze di Camera e Senato di fine giugno. In sostanza, secondo questo schema, i redditi di capitale si tassano con un'aliquota proporzionale, mentre l'Irpef si applica ai redditi diversi da quelli di capitale ed è interessata da un processo di revisione e riduzione graduale.

2 FAVORIRE IL LAVORO Riduzione delle aliquote
Sul fronte della revisione dell'Irpef si punta a ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili.

3 ALIQUOTE MARGINALI No a variazioni eccessive
L'altro versante su cui il Ddl delega punta per quanto riguarda l'Irpef è la riduzione graduale delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive (cioè quelle derivanti dall'applicazione dell'Irpef, senza considerare i regimi sostitutivi né le detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito).

4 TAX EXPENDITURES Operazione riordino
Il Ddl delega rilancia l'operazione riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta.

Un'operazione finalizzata anche a reperire risorse per finanziare gli interventi della riforma, per trovare altre risorse con cui alimentare la riforma. Secondo quanto riportato nell'ultimo monitoraggio contenuto nel rapporto allegato alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), risulta che su 602 spese fiscali presenti nel sistema tributario le detrazioni dall'imposta sono 58 e le deduzioni dall'imposta 45: si tratta di poco più del 17% delle voci monitorate. La parte restante delle tax expenditures è costituito da altre misure di favore. È il caso, tanto per citare alcuni dei casi più frequenti, di esenzioni, riduzioni d'aliquota, regimi forfettari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma fiscale I redditi d'impresa e di capitale

Irap Addio graduale

La previsione nella delega
Il superamento graduale
dell'Irap, previsto dalla
disegno di legge delega, con

la necessità di garantire il
finanziamento del sistema
sanitario, fa intravedere una
addizionale dell'Ires o un
tributo regionale che grava
sulla stessa base imponibile
dell'imposta sui redditi
delle società

Imposta proporzionale per società di capitali e di persone

La nuova Ires. Tassazione senza differenze in base alla forma giuridica. Rafforzamento del principio di derivazione del reddito fiscale dal bilancio. Variazioni ridotte per costi in tutto o in parte in deducibili

Luca Gaiani

Reddito di impresa con aliquota unica proporzionale sia per le società di capitali che per le imprese personali. Il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale prevede l'introduzione di una tassazione separata delle aziende, indirizzata all'oggetto e non più al soggetto che produce il reddito. Si rafforzerà ulteriormente il principio di derivazione del reddito fiscale dalle risultanze del bilancio civilistico e si dovranno ridurre le variazioni fiscali per costi in tutto o in parte in deducibili. Per l'Irap, in arrivo una progressiva eliminazione trovando però altre forme di finanziamento del sistema sanitario.

Il principio fondamentale della futura tassazione delle imprese, come delineato nel disegno di legge delega, è costituito dalla necessità di colpire il reddito in modo uniforme, e ad aliquota proporzionale, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto titolare dell'azienda. Questo principio è finalizzato ad eliminare distorsioni della scelta del tipo di società (di persone o di capitali) basate sulla mera convenienza fiscale, posto che gli attuali regimi guardano al soggetto che produce il reddito anziché al tipo di reddito prodotto.

Si tratta di un obiettivo già posto in passato, ma che, per diverse ragioni, non ha mai trovato effettivo sbocco in una modifica del sistema. La legge di Bilancio 2017, si veda anche l'articolo 145/2018. Per poter funzionare adeguatamente, la futura tassazione separata del reddito delle aziende dovrà essere strutturata con modalità che, oltre ad evitare salti di imposta nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, siano semplici e chiare.

Derivazione rafforzata

Per i soggetti Ires il cui bilancio è sottoposto alla disciplina dei principi contabili, si prevede l'estensione della derivazione rafforzata (e dunque della valenza fiscale dei criteri di valutazione fissati dal Codice civile) anche ad aree, come la determinazione dei piani di ammortamento, che oggi ne sono escluse.

L'avvicinamento degli ammortamenti fiscali a quelli basati sulla vita utile dei beni (criterio contabile) passerà ragionevolmente attraverso una revisione dei coefficienti ministeriali che sono tuttora stabiliti da un decreto di oltre trenta anni fa.

In questo senso è auspicabile che venga emanata una tabella che, oltre a far testo per il fisco, possa anche guidare il redattore del bilancio. Altri punti dove si sente la necessità di avvicinare l'imponibile alle risultanze del bilancio riguardano le valutazioni delle rimanenze e in particolare il loro abbattimento ai valori di mercato (al di sotto del costo) dato che le regole del testo unico sono in parte disallineate rispetto ai principi contabili.

Costi in deducibili

La riforma dell'Ires dovrà inoltre pre-

vedere l'eliminazione, o quanto meno la riduzione, delle variazioni in aumento e in diminuzione, con adeguamento ai sistemi di altri paesi europei.

Il pensiero va subito ai tanti casi di costi che la legge fiscale impone di rendere in deducibili in via definitiva (auto, telefoni, rappresentanza) o temporanea (manutenzioni). Il richiamo alle regole europee impedirà di eliminare i vincoli alla deduzione degli interessi passivi (richiesti dalla direttiva Atad), ma l'occasione potrebbe essere buona per introdurre una soglia, consentita a livello comu-

nitario, al di sotto della quale la norma non opera.

Il disegno di legge delega prevede anche il graduale superamento dell'Irap. La necessità, pure prevista dalla norma, di garantire il finanziamento del sistema sanitario, fa intravedere l'introduzione di una addizionale dell'Ires o comunque di un tributo regionale che gravi sulla stessa identica base imponibile dell'imposta sul reddito di impresa. Senza dunque più la necessità di doppi conteggi e doppie dichiarazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eliminate le distorsioni della scelta del tipo di società (di persone o capitali) basate sulla mera convenienza fiscale



Il principio. La futura tassazione delle imprese prescindere dalla forma giuridica del soggetto titolare dell'azienda

Sugli investimenti l'aliquota del primo scaglione Irpef

Finanza

Marco Piazza

Lo schema di legge delega, con riguardo alla revisione delle imposte sui redditi, stabilisce un indirizzo di fondo. Ossia che il legislatore dovrà proseguire l'attuale tendenza verso un regime duale in cui i redditi di lavoro siano tassati con applicazione di un'aliquota progressiva e quelli derivanti da investimenti finanziari o immobiliari siano invece assoggettati a un'unica aliquota proporzionale omogenea che, ci si attende, dovrebbe coincidere con il minimo scaglione Irpef.

La delega, quindi non pare comprendere un riordino generale della legislazione riguardante i redditi di natura finanziaria, riordino di cui, invece, ci sarebbe urgente necessità.

La tassazione dei redditi di natura finanziaria è, in larga misura, basata sulla contrapposizione della responsabilità degli intermediari finanziari - chiamati ad agire come sostituti o responsabili d'imposta - e gli interessi dei contribuenti, non sempre dotati delle elevate competenze tecniche necessarie per comprendere la fiscalità finanziaria.

Per evitare, da un lato, una "concorrenza" impropria fra intermediari più o meno scrupolosi e, dall'altro,

continui "reclami" della clientela riguardo al comportamento adottato dalle banche in veste di sostituti d'imposta, il sistema dovrebbe essere orientato verso la semplificazione e la comprensibilità.

Non è necessario cambiarne la filosofia di fondo. Pare sufficiente realizzare un maggior coordinamento fra le varie disposizioni che, per vari motivi, si sono stratificati nel tempo. Si dovrebbe, ad esempio, ripulire i testi dai richiami a leggi che non esistono più da anni (come l'articolo 168-bis del Testo unico che, pur essendo stato abrogato prima ancora di divenire operativo, appesantisce ancora la lettura di diversi articoli del testo unico), o aggiornando la terminologia (ad esempio evitando di richiamare in alcune norme i soli mercati regolamentati e in altre anche i sistemi multilaterali di negoziazione) e soprattutto tenendo anche in considerazione che il principio della libertà dei movimenti di capitale sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea impedisce di discriminare gli investimenti degli italiani all'estero e quelli degli stranieri in Italia. Si pensi alla sproporzione delle sanzioni in

materia di quadro RW, specie quando gli investimenti sono fatti in Paesi che danno lo scambio d'informazioni (avvocato generale nella causa C-788/19) o la discriminazione dei dividendi di fonte estera non percepiti per il tramite di banche italiane (tassati sul loro ammontare lordo, senza credito d'imposta) rispetto a quelli percepiti attraverso intermediari italiani (tassati sul cosiddetto «netto frontiera»).

Spesso la semplicità passa attraverso l'armonizzazione. Ci si chiede, ad esempio, perché in regime dichiarativo si applichi, come criterio di flusso, il lifo a scatti annuali (estremamente complesso da gestire), mentre nel risparmio amministrato si applichi il metodo del costo medio (più semplice), oppure perché gli intermediari finanziari non possano applicare le imposte sostitutive sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni e prelievi di valore estere o, infine, se abbia ancora senso che esista uno specifico regime di tassazione dei «titoli atipici» ora che, nella prassi, questa tipologia di investimento è ormai molto poco frequente. Non si può che sperare che l'indeterminatezza della delega sia interpretabile nel senso di garantire la massima libertà di azione da parte del legislatore delegato e che questi dia ascolto alle proposte che saranno fatte dagli operatori sulla base delle proprie (non sempre positive) esperienze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occorre semplificare le disposizioni. Lo strumento passa anche attraverso l'armonizzazione

Le misure in sintesi

1

REDDITO D'IMPRESA
Obiettivo neutralità
Su Ires e tassazione del reddito di impresa il Ddl delega si pone l'obiettivo di garantire la coerenza complessiva del sistema di tassazione del reddito d'impresa con il sistema di imposizione personale dei redditi di tipo duale. Di conseguenza, il Ddl punta a un'unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa anche nella prospettiva di rimuovere gli ostacoli alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole. I decreti delegati saranno, quindi, chiamati a limitare le distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale, garantendo la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese.

2

FISCO-BILANCI
Valori più vicini
Il percorso verso semplificazione e razionalizzazione dell'Ires, finalizzato alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, passerà anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti.

3

L'IMPONIBILE
Revisione delle variazioni
Nel pacchetto di interventi delineati dal Ddl delega compare anche la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile. In questo caso, l'obiettivo è un adeguamento ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche con un maggior allineamento a quanto previsto nei principali Paesi Ue.

4

REDDITI DI CAPITALE
Tassazione proporzionale
Il Ddl delega punta a una stessa aliquota proporzionale applicata ai redditi derivanti dall'impiego di capitale, anche nel mercato immobiliare, e dall'impiego di capitale nelle attività di impresa e lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli che pagano l'Ires. Questo potrebbe portare nella futura attuazione a una rinascita dell'Iri (imposta sul reddito dell'imprenditore), magari estendendola anche ai professionisti e rendendo indifferente dal punto di vista fiscale l'utilizzo di un'associazione professionale o di una società di capitali.

Una nuova Iri per i redditi da impresa e professionali

Attività produttive

Giorgio Gavelli

Forse, questa volta, ci siamo. Negli articoli 3 e 4 del disegno di legge delega varato dal Consiglio dei ministri viene riproposto un sistema duale di tassazione Irpef che richiama alla mente l'Iri, prevista dalla legge di bilancio del 2017 con l'introduzione nel Tuir dell'articolo 55-bis, e poi abrogata, senza essere mai effettivamente entrata in vigore, con la legge di Bilancio 2019. Il sistema disegnato all'epoca - anch'esso frutto di tentativi precedenti non concretizzati - prevedeva in sintesi la tassazione separata alla medesima aliquota Ires del reddito d'impresa spettante a imprenditori individuali, collaboratori familiari e soci di società a base personale, con deduzione dei rispettivi prelievi, che, invece, entravano a far parte del reddito complessivo a tassazione ordinaria.

L'articolo 3 della delega prevede ora che i «redditi direttamente derivanti dall'impiego di capitale nelle attività d'impresa e di lavoro autonomo condotte dai soggetti» non Ires venga assoggettato a tassazione con l'applicazione «della medesima aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dall'impiego del ca-

L'attuazione dovrà sciogliere i nodi dell'obbligatorietà del regime e della semplicità operativa

pitale, anche nel mercato immobiliare». Concetto poi ribadito all'articolo 4, dove la revisione dell'Ires ha come obiettivo la coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito d'impresa con il sistema di imposizione «duale», per giungere a una neutralità tendenziale tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese che riduca al minimo le distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme giuridiche e organizzative con cui «fare impresa». Con l'intento - aggiunge la relazione di accompagnamento - di favorire la crescita dimensionale delle imprese più piccole.

Si tratta di concetti che andranno «riempiti» di contenuti tecnici, e già da ora si intravedono punti assai delicati (ad esempio l'accostamento tra l'impiego di capitale e il lavoro autonomo) e profili innovativi (l'assimilazione tra l'imposizione sui redditi d'impresa e quelli ricavabili da altre forme di impiego del capitale, come le rendite immobiliari, che oggi hanno una tassazione ordinaria «di default» ma, a determinate condizioni, una diffusa opzione per una imposizione sostitutiva assai ridotta).

C'è da chiedersi se, nel sistema disegnato dalla riforma, vi sarà ancora spazio per regimi agevolati (tipo il forfettario, per intenderci) e se la simmetria nell'imposizione dei redditi di capitale coinvolgerà (come dovrebbe) anche tutti i redditi finanziari. Nodi importanti da sciogliere con l'attuazione della delega riguarderanno anche l'obbligatorietà del sistema duale (l'Iri ricordiamolo, era un regime facoltativo anche se con opzione di durata quinquennale) e la semplicità operativa (principale scoglio che fece naufragare la precedente esperienza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma fiscale Iva, immobili e riscossione

4
Le aliquote

Ordinaria e agevolate
Le attuali aliquote Iva in Italia sono quattro: quella ordinaria (22%) e tre agevolate (10%, 5% e 4%)

1,2
Milioni

Le particelle «fantasma»
L'operazione «case fantasma» del 2012 aveva fatto emergere 1,2 milioni di particelle fuori mappa

999
Miliardi

I crediti non riscossi
Il magazzino di crediti non riscossi ammonta a più di 999 miliardi di euro

18
Milioni

I debitori
Sono circa 18 milioni i contribuenti con cartelle. Di questi 15 milioni sono persone fisiche

Aliquote Iva al riordino Svolta green sulle accise

Le linee. Per l'imposta sul valore aggiunto si punta a rivedere il numero e i livelli del prelievo ma anche la distribuzione delle basi imponibili

Benedetto Santacroce

Dal 2022 al 2025 per Iva e accise riforma a tutto campo con un particolare focus su aliquote e loro struttura con lo scopo di semplificare la loro gestione, ridurre evasione ed erosione e raggiungere specifici obiettivi di efficienza e sostenibilità. È il punto di arrivo di una delega fiscale che con due disposizioni fornisce le chiavi di lettura di una riforma che nei due settori impositivi è necessaria specialmente per renderle coerenti ai principi imposti dalla Ue.

In effetti, l'obiettivo del governo è, tra l'altro, quello di modernizzare e semplificare l'Iva e le accise armonizzate che rispondono a regole Ue comuni a cui le nostre disposizioni e l'applicazione delle stesse non sempre risultano conformi.

Più in dettaglio la riforma prevede due momenti di intervento il primo entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge delega con cui il Governo è impegnato ad emanare uno o più decreti legislativi che, nelle specifiche materie, hanno lo scopo di ristrutturare le aliquote sia in termini di numeri, livelli e distribuzione delle basi imponibili con scopi e impatti differenziati. Nel-

A livello Ue si prevede un cambio di passo rispetto ai prodotti energetici fossili con un graduale incremento delle aliquote

L'Iva l'obiettivo è di semplificare il numero delle aliquote e ridefinire il contenuto delle aliquote ridotte. Nelle accise l'intervento sulle aliquote, limitato a prodotti energetici e elettricità, ha lo scopo di contribuire a ridurre le emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili in coerenza con il *Green deal* lanciato dalla Commissione il 14 luglio scorso.

Il secondo momento, fissato entro 36 mesi dall'entrata in vigore dei predetti decreti legislativi (di fatto 2025), in cui il Governo emanerà dei decreti legislativi che provvederanno alla codificazione delle disposizioni legislative nella logica di creare dei veri e propri testi unici distinti per materia aggiornando nella forma e nella sostanza anche quelli esistenti coordinandoli, in termini di coerenza con le disposizioni europee. Questo secondo momento di riforma, proprio perché mira a un coordinamento non solo sotto il profilo formale, ma anche sostanziale per Iva e accise (o meglio imposte indirette sulla produzione e sui consumi) costituisce un obiettivo di particolare rilievo, in quanto il legislatore nazionale è intervenuto in materia sempre in modo puntuale, creando accanto alla legge Iva o al Testo unico accise delle disposizioni complementari che non rendono di facile lettura e applica-

zione le specifiche imposte.

1 Iva. Nel settore Iva la riforma, in prima battuta (2022), punta a un obiettivo di razionalizzazione e modernizzazione dell'imposta che si realizzerà attraverso la revisione della struttura dell'imposta con riferimento specifico al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote. L'intervento è particolarmente delicato e importante perché è in grado, dopo anni di discussioni, di riaggiornare l'imposta adeguandola e orientandola ad obiettivi di politica economica e sociale non valutata e non considerata nell'impostazione originaria dell'imposta. In effetti, l'attuale assetto con quattro aliquote e con previsioni congelate da decenni non risponde più alla realtà e alle esigenze del consumatore e dell'erario.

Nell'intervento bisognerà rispettare le regole europee. Sotto questo profilo sarebbe necessario impegnarsi a livello unionale per sbloccare definitivamente le direttive che prevedono una maggiore autonomia degli Stati nella fissazione delle aliquote e che giacciono ancora presso il Consiglio. La proposta di direttiva, infatti, prevede la possibilità di inserire aliquote e esenzioni a diretto vantaggio del consumatore finale per perseguire, in modo coerente, un obiettivo di interesse generale. In attesa, del via libera unionale, comunque, il legislatore (anche come confermato dalla Commissione europea) può intervenire sulle aliquote razionalizzandole e distribuendole in modo tale da anticipare alcuni effetti già individuati dalla norma unionale e ammessi dall'attuale disciplina. Sulle aliquote, inoltre, è necessario approfittare dell'occasione per razionalizzarle e integrarne il contenuto adeguandole alle diverse pronunce interpretative nazionali e unionali per renderle più chiare e di semplice applicazione.

2 Imposte di produzione e consumo. Per quanto riguarda il settore delle accise armonizzate l'obiettivo che si pone la delega è di rivedere la struttura e le aliquote della tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica con lo scopo di ridurre le emissioni di gas climalteranti. Qui l'obiettivo è particolarmente ambizioso e a dire il vero le linee guida di queste modifiche sono contenute nella proposta di direttiva inclusa nel pacchetto europeo del *Green deal* Ue. Il primo intervento da fare sarebbe quello di tassare i prodotti in base al loro contenuto energetico e quindi al loro impatto ambientale. Inoltre si dovrebbe prevedere una riduzione delle aliquote per l'utilizzo di energia rinnovabile o ecosostenibile. Nelle regole ora in discussione a Bruxelles si prevede tra l'altro un cambio di passo rispetto ai prodotti energetici fossili con un graduale incremento delle relative aliquote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Valori di mercato. L'obiettivo a cui tende il Ddl delega è di aggiornare e adeguare periodicamente la rendita ai valori di mercato

Catasto sui valori di mercato, tasse ferme alle vecchie rendite

Immobili

Saverio Fossati

Cancellato il dogma dell'invarianza di gettito, il Governo ha aperto la strada alla revisione del catasto che sia in linea con le richieste della Ue, più volte reiterate negli anni e più volte promesse nei Def. Ma questa volta ci siamo. Il progetto, all'articolo 7 del Ddl di delega fiscale, è articolato su due impegni da realizzare entro il 2026: quello nei rapporti tra Catasto e Comuni (di fatto una riedizione di norme precedenti e mai attuate davvero) e quello dei valori patrimoniali. Quanto risulterà dalla revisione, però, non potrà essere utilizzato per cambiare le basi imponibili su cui si calcolano le imposte immobiliari (Imu, Registro, ipocatastali, eccetera). Almeno per ora, quindi, il peso fiscale non aumenterà. Dal 2026, poi, si vedrà.

Catasto e Comuni

Il Governo, nei decreti legislativi delegati, dovrà prevedere «strumenti» per individuare gli immobili non registrati, quelli che registrano differenze rispetto a vani censiti, destinazione d'uso o categoria catastale attribuita; ciò che avrebbero già dovuto fare tutti i Comuni, chiedendo aiuto al Catasto, utilizzando la legge 211/2004. Inoltre dovranno essere registrati i terreni edificabili accatastrati ancora come agricoli, trovati gli immobili abusivi, incentivando i Comuni che sinora non hanno mai sfruttato i risultati dell'operazione «case fantasma» del 2012, che aveva portato il Catasto a far emergere oltre 1,2 milioni di «particelle» fuori mappa. Sarà anche creata una condivisione telematica tra Entrate e Comuni dei nuovi dati (di banca dati

integrata si parla dal 2007).

I nuovi valori

Il secondo capitolo, quello che tocca più da vicino i contribuenti proprietari di immobili, prevede: **1** l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e di una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato; **2** adeguamento periodico di tali valori ai mutamenti del mercato.

Tutto questo è esattamente ciò che prevedeva il capitolo Catasto nella «vecchia» riforma fiscale del 2014, lasciato decadere nel 2016. E gli strumenti per farlo ci sono già: il territorio è già diviso in microzone e i dati dei rogiti con i valori reali di vendita sono a disposizione dal 2006; persino l'algoritmo di elaborazione di questi dati è già praticamente pronto. In alternativa, come base di lavoro, ci sono i valori dell'Osservatorio immobiliare delle Entrate, peraltro tratti dalle stesse fonti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dovranno emergere le case fantasma, quelle con differenze rispetto ai vani censiti e categoria attribuita

Cartelle, recupero più mirato con l'incrocio dei database

Riscossione

Luigi Lovecchio

La riscossione punta sull'efficienza da recuperare anche attraverso una maggiore integrazione delle banche dati pubbliche e a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Ulteriori elementi qualificanti della riforma saranno la revisione del sistema di remunerazione dell'agente della riscossione e la tendenziale confluenza di agenzia Entrate - Riscossione (Ader) in agenzia delle Entrate. In coerenza con tutto l'impianto della riforma, anche la norma sulla riscossione denota un notevole grado di genericità. Nulla è detto, ad esempio, sulle modalità con cui si intende rendere più efficiente il recupero coattivo. Si annuncia il passaggio da un sistema improntato al rispetto formale e generalizzato dei processi di lavorazione a un'operatività orientata al raggiungimento di obiettivi, predi-

ligendo così le azioni con più probabilità di successo.

Il richiamo a un più ampio ricorso alle banche dati evoca, tra l'altro, l'accesso pieno alle notizie dell'anagrafe finanziaria dell'agenzia delle Entrate, alimentata con dati più aggiornati. Nella relazione sullo stato della riscossione depositata a luglio dal ministero dell'Economia in Parlamento si auspicava anche la disponibilità dei dati del sistema della fatturazione elettronica per facilitare le operazioni di pignoramento presso terzi.

Un nodo critico ineludibile è il superamento dell'aggio come mezzo di finanziamento della riscossione coattiva, dopo le gravi censure mosse dalla Corte costituzionale nella sentenza 120/2021. In chiave europea, la soluzione più praticata è la «fiscalizzazione» dell'aggio, cioè il finanziamento

a carico del bilancio statale. Tale operazione appare meglio coordinata con il trasferimento di funzioni dalla Riscossione alle Entrate, che infatti è tra gli obiettivi della delega.

La fusione delle due realtà, come pure l'integrazione delle banche dati, dovrebbe inoltre favorire l'eliminazione delle «duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali», anch'esse obiettivi di riforma.

In tutto ciò, stona la totale assenza di riferimenti a misure di tutela e garanzia per il contribuente, nonostante gli auspici contenuti nella stessa relazione sullo stato della riscossione. Ci si riferisce ad esempio all'istituto della dilazione, in relazione alla quale si potrebbe rendere definitiva l'elevazione a dieci rate non pagate della somma di decadenza dal piano di rientro. O ancora alla necessaria armonizzazione del saggio degli interessi, attualmente fortemente squilibrato a tutto vantaggio dell'erario. A ciò, potrebbero tuttavia provvedere i decreti delegati o, se del caso, alcuni innesti negli interventi fiscali di fine anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Superamento dell'aggio dopo la censura della Consulta. Non ci sono misure a tutela del contribuente

Le misure in sintesi

1 **DOPPIO FRONTE Aliquote e basi imponibili**
La delega punta a rimodulare, semplificare e soprattutto razionalizzare anche l'imposta sul valore aggiunto. L'operazione si dipanerà con una revisione del numero delle aliquote (attualmente sono quattro: una ordinaria al 22% e le altre tre agevolate) in relazione anche alla distribuzione delle differenti basi imponibili, in modo da ridurre fenomeni di evasione o di elusione dell'imposta. Ma non è finita, perché l'intervento sulle imposte indirette si estenderà anche alle accise. Fari puntati, in particolare, sulle imposte applicate alla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, particolarmente soggette a rincari dei prezzi. La revisione del sistema avverrà in linea con l'*European green deal*.

2 **IMMOBILI Aggiornamenti contestati**
L'intervento sul Catasto è il punto politicamente più divisivo del Ddl delega, con l'opposizione della Lega nella maggioranza, fa leva su due obiettivi da centrare entro il 2026, che riguardano i rapporti tra Catasto e Comuni e quello dei valori patrimoniali. I valori oggetto di revisione, però, non potranno essere impiegati per cambiare le basi imponibili su cui si calcolano le imposte immobiliari (dall'Imu al Registro, passando per le ipocatastali) fino a tutto il 2025.

3 **RISCOSSIONE Fusione e stop all'aggio**
Un sistema più efficiente. È l'obiettivo dell'articolo del Ddl di delega dedicato alla riscossione. Un recupero di efficienza da operare favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi. Ma c'è un traguardo già prefissato: la fusione di agenzia delle Entrate-Riscossione nelle Entrate. Questo consentirebbe di superare l'attuale sistema duale tra soggetto deputato al recupero ed ente creditore. Con un'ulteriore ricaduta: la fine dell'attuale meccanismo di remunerazione del concessionario che è incentrato sull'aggio. In questo senso, tra l'altro, un monito è arrivato dalla Corte costituzionale con la sentenza 120/2021 che ha sollecitato un intervento del legislatore. Su questo fronte, potrebbero fare scuola le esperienze di altri Paesi europei, che prevedono la fiscalizzazione dell'aggio ossia lo mettono a carico della fiscalità generale.